

Allegato "A" al Repertorio n. 64.578 e Fascicolo n. 28.631 -----

----- **STATUTO** -----

----- della -----

----- **"ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE** -----

----- **E INFORMAZIONE LOCALE"** -----

----- Articolo 1 -----

L'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE E INFORMAZIONE LOCALE" è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e da questo Statuto. -----

L'Associazione ha sede in Pelago, frazione San Francesco. -----

L'Associazione non ha scopo di lucro; per il suo funzionamento si ispira a principi di trasparenza e democraticità ed ha durata a tempo illimitato. L'adesione ad essa di ogni singolo Associato, sia esso persona fisica o giuridica, comporta l'osservanza dello Statuto. -----

----- Articolo 2 -----

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e l'informazione in ambito regionale contribuendo a valorizzare realtà territoriali svantaggiate e marginali col promuovere ampliamenti degli spazi di libertà, di responsabilità e di dignità della persona che in esse vivono. -----

L'Associazione perseguirà il suo scopo sia direttamente sia fornendo supporto organizzativo, tecnologico ed economico ad associazioni, enti, organi di informazione aventi finalità affini o complementari al proprio scopo; potrà così gestire attrezzature



ed impianti aventi funzione di riassetto ecologico e ripristino ambientale. -----

L'Associazione favorirà inoltre, sempre al fine di sviluppare la difesa di quei valori che ne costituiscono la ragione d'essere, l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche a supporto di iniziative in ambito socio-culturale, con particolare riferimento alla diffusione nei nuovi media ed alla tutela e valorizzazione del pluralismo informativo; tra cui anche la diffusione pubblicitaria. -----

L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare ed ogni altra attività anche non espressamente prevista nello statuto, che sia necessaria o utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, compresa la partecipazione, diretta o indiretta, in società di capitali. -----

----- Articolo 3 -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea degli Associati; -----

- il Consiglio Direttivo; -----

- il Presidente. -----

----- Articolo 4 -----

Possono essere Associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche od enti, che siano interessati alla realizzazione delle espresse finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. -

Si può divenire membri dell'Associazione previa la presentazione da parte di almeno due Associati regolarmente iscritti. -----

Su determinazione del Presidente potranno essere prese in con-

siderazione anche le domande di ammissione di tutti coloro, persone fisiche o Enti, che si riconoscano nei principi ispiratori dell'Associazione. -----

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, nonché al pagamento delle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

L'ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di un componente del Consiglio Direttivo stesso. ----

La decadenza o l'esclusione di un Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi: -----


- a) non ottemperanza al presente Statuto od agli eventuali regolamenti od alle deliberazioni degli organi associativi; -----
- b) inadempienza ingiustificata al versamento delle quote; ----
- c) interdizione, inabilitazione; -----
- d) svolgimento di altra attività contraria alle finalità associative. -----

----- Articolo 5 -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi e dai beni mobili ed immobili che l'Associazione acquisterà o che ad essa perverranno a titolo di donazione, eredità o legato, salvo quanto previsto eventualmente dalla legge. -----

----- Articolo 6 -----

Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare richiesta formale di adesione ed effettuare i pagamenti della quota asso-



ciativa. -----

La quota o contributo associativo è intrasmissibile. -----

Sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione di un nuovo Associato delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo. -----

----- Articolo 7 -----

La qualità di Associato si perde in seguito a recesso od espulsione. -----

Il recesso deve essere comunicato per iscritto. -----

La morosità, relativamente al versamento della quota associativa iniziale e/o annuale, comporta automaticamente la perdita del diritto di voto con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultimo contributo. -----

Un Associato può essere espulso con motivata delibera del Consiglio Direttivo sottoposta alla conferma dell'Assemblea Generale che potrà ascoltare le ragioni dell'interessato, per aver danneggiato materialmente o moralmente l'Associazione. -----

----- Articolo 8 -----

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti coloro che siano in regola con il versamento della quota di iscrizione e si riunisce su convocazione del Presidente. -----

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un proprio Presidente. -----

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso conse-

gnato a mano ovvero inviato a mezzo raccomandata, fax o e-mail almeno sette giorni prima la data di riunione; essa può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria con le stesse modalità di avviso, quando il Consiglio Direttivo od il Presidente ne ravvisi la necessità o la richieda almeno a metà degli Associati con diritto di voto. -----

Ogni Associato con diritto di voto può votare in Assemblea. -----

Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa iniziale e/o annuale. -----

Perdono il diritto di voto gli Associati che risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive dell'Assemblea Generale. ---

Sono di competenza dell'Assemblea: -----

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; -----
- b) le modifiche dello Statuto; -----
- c) l'approvazione del bilancio; -----
- d) la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina del liquidatore. -----

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione purché siano presenti, personalmente o per delega, la metà più uno degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione con qualunque numero degli Associati con diritto di voto per l'Assemblea ordinaria, e con la presenza di oltre la metà degli Associati con diritto di voto per l'Assemblea straordinaria. -----

L'Assemblea è straordinaria nel caso in cui si debba deliberare in

ordine a modifiche statutarie e ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione, ovvero sullo scioglimento dell'Associazione. -----

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita solo ad altri Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo. -----

In ogni caso per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. -----

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. ---

----- Articolo 9 -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, si compone da tre a sette membri, nel numero che verrà preventivamente fissato prima della nomina. Al suo interno viene nominato un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente. -----

La durata in carica dei componenti il Consiglio Direttivo e' a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'Assemblea. -----

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea degli Associati; per la prima volta in occasione della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Per il Presidente si dispone al successivo articolo 10. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assen-

za dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. -----

Il Consiglio Direttivo propone regolamenti, presenta il bilancio e le altre relazioni all'Assemblea degli Associati, delibera in ordine alle domande di adesione di nuovi Associati, domande che devono essere presentate da almeno uno dei suoi membri. -----

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare soggetti benemeriti tra coloro che siano particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione e degli scopi che essa persegue. -----

Tali Associati possono intervenire alle Assemblee senza diritto di voto. -----

Il Consiglio Direttivo è preposto inoltre a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto e la legge non abbiano espressamente riservato all'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta ogni sei mesi; delibera a maggioranza semplice dei voti. -----

A parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

----- Articolo 10 -----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati e, per la prima volta, in occasione della sottoscrizione dell'atto costitutivo. -

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. -----

Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procu-

ratori speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne prepara l'ordine del giorno e assicura l'efficace esecuzione ai deliberati. -----

----- Articolo 11 -----

Potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche un Comitato di Garanti composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca, della politica, del mondo economico, imprenditoriale e del mondo religioso, particolarmente sensibili ed attenti agli scopi dell'Associazione. -----

----- Articolo 12 -----

L'esercizio dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile-economico-finanziario dal quale devono risultare con verità e chiarezza, con opportuna suddivisione analitica delle voci, i beni, le entrate, i contributi, le spese, gli oneri sostenuti e ogni altro elemento utile per la corretta rappresentazione della gestione economica-finanziaria dell'Associazione. -----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. -----

----- Articolo 13 -----

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale perverrà alla nomi-

na di un liquidatore ed alla deliberazione in merito alla destinazione dell'eventuale attivo ad una organizzazione avente finalità simili. -----

----- Articolo 14 -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa diretto riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge in materia. -----

F.to: Tommaso Venturini; -----

F.to: Riccardo Clementi; -----

F.to: Giovanni Carta; -----

F.to: Vivoli Raffaello; -----

F.to: Stefano Galli; -----

F.to: Bruno Pezzano; -----

F.to: Lapo Pretelli; -----

F.to: Sartoni Federico; -----

F.to: Taddei Gabriele; -----

F.to: Mario Piccinini Notaro. -----

Registrato all'Agenzia delle Entrate
di "Firenze 1" il di 29-5-2013
al n. 9337 Serie IT
Euro 168,00

Copia conforme all'originale, con esso collazionata, redatta in n.
cinque fogli che io Notaro Dottor Mario Piccinini, resi-
dente in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Fi-
renze, Pistoia e Prato, rilascio per uso fiscale

Firenze, 29 maggio 2013

